



Proposta n. 593 / 2021

**PUNTO 36 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 06/04/2021**

ESTRATTO DEL VERBALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 431 / DGR del 06/04/2021**

**OGGETTO:**

Approvazione del bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola" per l'Anno scolastico-formativo 2020-2021. (L.R. 19/1/2001, n. 1). Deliberazione/CR n. 22 del 12/03/2021.



### **COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

### **RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

**ELENA DONAZZAN**

### **STRUTTURA PROPONENTE**

**AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA**

### **APPROVAZIONE**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Approvazione del bando per la concessione del contributo regionale “Buono-Scuola” per l’Anno scolastico-formativo 2020-2021.  
(L.R. 19/1/2001, n. 1).  
Deliberazione/CR n. 22 del 12/03/2021.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva il bando per l’assegnazione del contributo regionale “Buono-Scuola” per l’Anno scolastico-formativo 2020-2021. Il contributo è destinato alla copertura parziale delle spese che le famiglie del Veneto sostengono per l’iscrizione e la frequenza, nonché per l’attività didattica di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale. Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

---

Il relatore riferisce quanto segue.

La legge regionale 19/1/2001, n. 1 “*Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie*” prevede un contributo regionale, il cosiddetto “Buono-Scuola”, finalizzato al concorso delle spese che le famiglie del Veneto sostengono per l’iscrizione e la frequenza, nonché per l’insegnante di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale frequentanti le Istituzioni primarie e secondarie di primo e di secondo grado del sistema di istruzione e formazione.

Il presente provvedimento prevede, ai sensi di tale legge, l’approvazione del bando che definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo regionale “Buono-Scuola”, per l’Anno scolastico-formativo 2020-2021.

Il contributo è concesso alle famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti:

- Istituzioni scolastiche statali e paritarie: primarie, secondarie di primo e di secondo grado (private e degli enti locali), nell’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione, in base all’articolo 3, comma 1, della L.R. n. 1/2001, e dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 15/4/2005, n. 76;
- Istituzioni scolastiche non paritarie, primarie e secondarie di primo e di secondo grado, incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie” (L. 3/2/2006, n. 27; D.M. 29/11/2007, n. 263; D.M. 10/10/2008, n. 82), in quanto atte a garantire l’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione, in base all’articolo 3, comma 2, della L.R. n. 1/2001 ed ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (art. 3 Cost.) e di garanzia del diritto allo studio (art. 34 Cost.);
- Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale e percorsi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, compresi i percorsi del sistema duale attivati in attuazione dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015.

Si evidenzia che possono iscriversi alla scuola primaria anche le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30/4/2021 (articolo 2, comma 1, lett. e, della L. 28/3/2003, n. 53; articolo 4, comma 2 del D.P.R. 20/3/2009, n. 89).

Al fine di realizzare un’efficace inclusione degli studenti disabili ed evitare che alcuni di essi, anche maggiorenni, vengano accettati da Istituzioni scolastiche che non possano attuare tecniche di sostegno e di didattica idonee alla specifica tipologia di diversa abilità, si ritiene opportuno prevedere, per tali studenti, la possibilità di frequentare Istituzioni scolastiche e formative, diverse da quelle sopra elencate, che realizzino



delle azioni didattico-educative destinate al raggiungimento di risultati positivi, adeguatamente e regolarmente certificati.

In ragione di ciò, considerata la particolare ed oggettiva situazione di tali studenti e limitatamente ad essi, appare opportuno riconoscere il beneficio in questione anche a loro, qualunque sia il tipo di Istituzione frequentata, qualora ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- a. studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 5/2/1992, n. 104;
- b. insuccesso scolastico fino all'Anno scolastico-formativo 2018-2019 certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (gestite da privati e dagli enti locali) o non paritarie iscritte all'Albo regionale delle scuole non paritarie e anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
- c. successo scolastico certificabile conseguito entro l'Anno scolastico-formativo 2020-2021 a seguito della frequenza presso Istituzioni scolastiche e formative, non rientranti tra quelle indicate nel precedente punto b), che applichino metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo stesso.

Per la determinazione della situazione reddituale che i richiedenti devono possedere per ottenere il contributo, si applica l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/2013, n. 159.

Tale indicatore tiene conto dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, dei patrimoni mobiliari e immobiliari e della composizione del nucleo familiare.

Al riguardo si conferma l'applicazione dell'ISEE sia in relazione agli studenti normodotati (da € 0 a € 40.000,00), sia in relazione agli studenti disabili (da € 0 a € 60.000,00).

Si ritiene di far presentare la domanda del contributo, relativo all'Anno scolastico-formativo 2020-2021, dal 18 maggio 2021 al 28 giugno 2021.

In riferimento alle famiglie numerose, vale a dire quelle con un numero di figli pari o superiore a quattro, si ritiene opportuno includere anche le famiglie con parti trigemellari, in quanto la DGR n. 1402 del 17/7/2012 ha esteso anche ad esse il diverso contributo "Bonus-Famiglia".

In analogia con il citato contributo "Bonus-Famiglia", si reputa opportuno fornire, alle famiglie in questione, un sostegno adeguato anche per le spese di istruzione, più precisamente per quelle di iscrizione e frequenza, assegnando loro il contributo "Buono-Scuola" per gli stessi importi già previsti per le famiglie con studenti disabili.

L'articolo 24, comma 4, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, dispone che a decorrere dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

In relazione a ciò, in data 8 febbraio 2021 è stata inviata, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto una nota informativa indirizzata a tutte le famiglie degli studenti frequentanti le Istituzioni scolastiche, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che ha invitato i soggetti interessati a richiedere il contributo regionale "Buono-Scuola", dell'anno scolastico 2020-2021, a munirsi dell'identità digitale, qualora non vi avessero già provveduto.

La medesima nota informativa è stata inviata, in data 8 febbraio 2021, per il tramite dei Dirigenti delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione, a tutte le famiglie degli studenti frequentanti le Istituzioni Formative accreditate.

Il bilancio regionale di previsione 2021-2023, approvato con L.R. 29/12/2020, n. 41, ha stanziato per l'iniziativa Euro 3.118.000,00 sul capitolo n. 061516 denominato "Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione L.R. 19/01/2001, n. 1)".



Il bando per la concessione del contributo per l'Anno scolastico-formativo 2020-2021 è contenuto nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In merito ad esso la Sesta Commissione Consiliare, competente in materia di istruzione, ha rilasciato parere favorevole n. 38 nella seduta del 24/03/2021.

Si evidenzia che, in merito alla collaborazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP), per la miglior riuscita dell'iniziativa, la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SSTAR ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 78037 del 18/02/2021.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO la legge regionale 19/1/2001, n. 1 "Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie";

VISTO l'articolo 8, comma 2, della legge regionale 31/3/2017, n. 8, come modificata con legge regionale 20/4/2018, n. 15;

VISTO l'articolo 24, comma 4, del Decreto Legge 16/7/2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla L. 11/9/2020, n. 120;

VISTO il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118, e s.m.i;

VISTA la legge regionale 29/11/2001 n. 39, e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 29/12/2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la legge regionale 29/12/2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la legge regionale 29/12/2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'8/1/2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

VISTA la DGR n. 30 del 19/1/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

VISTA la DGR n. 596 dell'8/5/2018 "Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR). Misure relative alla protezione dei dati personali. Istruzioni per i trattamenti di dati personali. Costituzione "Gruppo di Lavoro GDPR";

VISTA la DGR n. 1402 del 17/7/2012 "Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2012";

VISTA la Deliberazione/CR n. 22 del 12/03/2021 "Approvazione del bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola" per l'Anno scolastico-formativo 2020-2021. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Articolo 4, comma 2, L.R. 19/1/2001, n. 1";

VISTO il parere favorevole n. 38 del 24/03/2021 della Sesta Commissione Consiliare;

VISTO il parere favorevole della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SSTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione, prot. n. 78037 del 18/02/2021;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31/12/2012, n. 54, come modificata con legge regionale 17/5/2016, n. 14;

## DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2. di approvare il bando per la concessione del contributo regionale “Buono-Scuola”, per l’Anno scolastico-formativo 2020-2021, contenuto nell’**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di determinare in Euro 3.118.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, non aventi natura commerciale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 061516 del Bilancio regionale di previsione 2021-2023, approvato con L.R. 29/12/2020, n. 41, denominato “*Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione L.R. 19/01/2001, n. 1*”, esercizio 2020;
4. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto e dell’adozione di ogni ulteriore e conseguente provvedimento che si dovesse rendere necessario in relazione alle attività oggetto della presente deliberazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito Internet all’indirizzo: [http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/buono\\_scuola](http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/buono_scuola).

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





**BANDO**  
**PER LA CONCESSIONE DEL**  
**CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-SCUOLA”**  
**ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021**

**Articolo 1**  
**Spese contribuibili**

1. Il contributo può essere concesso ai richiedenti di cui all'articolo 2 per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell'Istituzione scolastica-formativa, che il richiedente ha sostenuto, per lo studente, in riferimento all'Anno scolastico-formativo 2020-2021.
2. In caso di studente disabile il contributo può essere concesso anche per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno, che il richiedente ha sostenuto direttamente, per lo studente, in riferimento all'Anno scolastico-formativo 2020-2021.
3. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è:
  - a) di importo uguale o superiore ad € 200,00;
  - b) documentata (con indicazione della specifica causale) con ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario o conto corrente bancario o banco-posta, ovvero con quietanza di pagamento o fattura debitamente quietanzata rilasciate dall'Istituzione scolastica o formativa e, nel caso di spesa per insegnante di sostegno (con rapporto di lavoro diretto con la famiglia) per studente disabile, rilasciate dall'insegnante;
  - c) confermata dall'Istituzione scolastica o formativa nella parte della domanda ad essa riservata, e, nel caso di insegnante di sostegno con rapporto di lavoro diretto con la famiglia, se la sua presenza è dichiarata dall'Istituzione, sempre nella parte della domanda ad essa riservata.
4. Il contributo non può essere concesso nei casi in cui l'iscrizione e la frequenza siano gratuite. A tale riguardo si rinvia ai casi di gratuità previsti dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 13/4/2017, n. 63, dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 15/4/2005, n. 76, dall'articolo 6, comma 1, del citato D.Lgs. n. 76/2005 per i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/6/2003, all'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, al D.Lgs. 13/4/2017, n. 63, nonché dalle altre normative regionali.
5. Il contributo non può essere concesso per viaggi di istruzione, contributi volontari alle Istituzioni scolastiche-formative, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurricolari, convitti, mense, trasporti, libri di testo e sussidi scolastici, nonché per le spese per l'acquisto dei mezzi necessari per la frequenza della scuola quali, ad esempio, divisa, scarpe, zoccoli, tester, ecc..

**Articolo 2**  
**Requisiti di ammissione**

1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.



**2. Il richiedente deve:**

- a) appartenere ad una delle seguenti categorie:
- soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
  - studente maggiorenne, se iscritto e frequentante le Istituzioni scolastiche di cui al successivo punto 3, lettera a);
- b) appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE 2021:
- da € 0 a € 40.000,00 in caso di studenti normodotati e di famiglie numerose;
  - da € 0 a € 60.000,00 in caso in caso di studenti disabili;
  - il nucleo familiare del richiedente e l'ISEE sono determinati ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159;

**3. Lo studente deve:**

- a) essere iscritto e frequentare una delle seguenti tipologie di Istituzioni, al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione:
- scolastiche statali: primarie, secondarie di primo e di secondo grado;
  - scolastiche paritarie (private e degli enti locali): primarie, secondarie di primo e di secondo grado;
  - scolastiche non paritarie: primarie, secondarie di primo e di secondo grado, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007, n. 263);
  - formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale e percorsi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, compresi i percorsi del sistema duale attivati in attuazione dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015;
  - qualunque tipo di Istituzione, purché si tratti di studente disabile e ricorrano tutte le seguenti condizioni:
    1. studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 5/2/1992, n. 104;
    2. insuccesso scolastico fino all'Anno scolastico-formativo 2018-2019 certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (gestite da privati e dagli enti locali) o non paritarie iscritte all'Albo regionale delle scuole non paritarie e anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
    3. successo scolastico certificabile conseguito entro l'Anno scolastico-formativo 2020-2021 a seguito della frequenza presso Istituzioni scolastiche e formative non rientranti tra quelle indicate nel precedente punto 2), che applichino metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo stesso;
- b) avere la residenza nel territorio della regione del Veneto.
4. Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

**Articolo 3**  
**Spese per l'insegnante di sostegno**

1. È concesso prioritariamente agli studenti disabili un contributo fino all'importo massimo di € 15.000,00, per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno di cui all'articolo 1, comma 2.



9bb86d6a





**Articolo 4**  
**Importi massimi del contributo per le spese relative**  
**a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza**

1. L'importo effettivo del contributo per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza, è determinato sulla scorta dei parametri di cui al presente articolo, in relazione al numero delle domande validamente presentate, in rapporto proporzionale allo stanziamento disponibile, detratta la quota destinata per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno di cui all'articolo 3.
2. Per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, è concesso un contributo fino agli importi massimi di cui alla seguente tabella, dipendenti dalla fascia di ISEE e dal livello scolastico/formativo frequentato:

Fasce di ISEE	Livello scolastico/formativo		
	Primaria	Secondaria di primo grado	Secondaria di secondo grado Formativa del secondo ciclo
1 (da € 0 a € 15.000,00)	900,00	1.350,00	1.950,00
2 (da € 15.000,01 a € 30.000,00)	390,00	780,00	1.150,00
3 (da € 30.000,01 a € 40.000,00)	310,00	540,00	780,00

3. Agli studenti disabili, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, è concesso, con priorità sugli studenti normodotati, un contributo pari all'80% degli importi massimi della Fascia 1 del precedente comma 2, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.
4. Agli studenti appartenenti a famiglie numerose (con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro), per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, è concesso, con priorità sugli studenti normodotati, un contributo pari all'80% degli importi massimi della Fascia 1 del precedente comma 2, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.
5. Soddisfatte le riserve di cui ai precedenti commi 3 e 4, agli studenti normodotati per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, è concesso un contributo utilizzando le risorse residue che saranno distribuite proporzionalmente tra gli aventi diritto, secondo la tabella di cui al precedente comma 2.
6. Qualora fossero disponibili risorse che consentissero di attribuire agli studenti normodotati l'80% del massimo contributo concedibile, le eventuali ulteriori risorse ancora disponibili saranno attribuite proporzionalmente a tutte le categorie di aventi diritto con le modalità per essi determinate dal presente articolo.

**Articolo 5**  
**Cumulabilità con altri contributi**

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi e, in ogni caso, non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.



9bb86d6a



2. Qualora al momento della presentazione della domanda il richiedente avesse già ottenuto altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

## **Articolo 6 Procedura**

### **1. Il richiedente:**

dal 18/05/2021 ed entro il termine perentorio del 28/06/2021 (ore 12,00):

- a) accedendo nel sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, nella parte riservata al RICHIEDENTE e utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), compila ed invia via web la "DOMANDA DI BUONO-SCUOLA", seguendo le ISTRUZIONI ivi contenute;
- b) si reca presso l'Istituzione scolastica-formativa frequentata dallo studente ed esibisce il seguente documento:
  - il codice identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web;oppure, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, invia all'Istituzione scolastica copia della domanda con il codice identificativo rilasciato dalla procedura web, con una delle seguenti modalità:
  1. all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);
  2. all'indirizzo di posta elettronica istituzionale non PEC;
  3. raccomandata (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante).
- c) dichiara, nel modulo di domanda, tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Lo stesso dichiara di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

### **2. L'Istituzione scolastica-formativa:**

- a) dà la più ampia diffusione all'iniziativa;
- b) fino al 17/05/2021, nella persona del Dirigente dell'Istituzione scolastica-formativa, ha la possibilità di iscriversi alla procedura informatica, presentando via web alla Regione del Veneto la DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA "BUONO-SCUOLA", che troverà nella pagina Internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, nella parte riservata al DIRIGENTE SCOLASTICO;
- c) dal 18/05/2021 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 12/07/2021: ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, conferma la corrispondenza di alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, seguendo le istruzioni che troverà nel sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb> ed invierà le domande, esclusivamente via web, alla Regione del Veneto. L'Istituzione scolastica-formativa risulta responsabile dell'istruttoria e dell'invio delle domande alla Regione del Veneto, entro il termine perentorio del 12/07/2021, ore 12,00.

### **3. La Regione:**

entro il 12/09/2021, con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, assegna il contributo alle famiglie.



9bb86d6a



### Articolo 7 Comunicazione ai beneficiari

1. I richiedenti prendono conoscenza dell'esito della propria domanda mediante accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi a Risorse assegnate", utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e seguendo le istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale.
2. I soggetti non ammessi possono proporre contro il provvedimento di rigetto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

### Articolo 8 Cause di esclusione dal contributo

Sono cause di esclusione dal contributo:

- a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web di "domanda di Buono-Scuola";
- b) l'essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti:
  - soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
  - studente maggiorenne iscritto e frequentante le Istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a);
- c) la residenza dello studente fuori dalla regione del Veneto;
- d) la frequenza di tipi di Istituzione diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a);
- e) la carenza della Dichiarazione sostitutiva Unica - ISEE 2021 rilasciata dall'INPS oltre il termine perentorio del 28/06/2021;
- f) la carenza dell'ISEE 2021 del richiedente e del suo nucleo familiare, rilasciata oltre il termine perentorio del 28/06/2021;
- g) l'ISEE 2021 del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 40.000,00 (se lo studente è normodotato) o ad € 60.000,00 (se lo studente è disabile);
- h) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'articolo 1;
- i) la spesa per iscrizione e frequenza di importo inferiore ad € 200,00;
- l) la carenza di compilazione della domanda nel modulo web entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 28/06/2021;
- m) la carenza di esibizione, o di invio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. b), da parte del richiedente, all'Istituzione scolastica-formativa frequentata, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 28/06/2021, del seguente documento:
  - codice identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web o copia della domanda con codice identificativo rilasciato dalla procedura web, in caso di invio;
- n) la carenza di conferma, da parte dell'Istituzione scolastica-formativa frequentata, anche di uno solo dei seguenti dati:
  - iscrizione dello studente all'Istituzione scolastica-formativa nell'Anno scolastico-formativo 2020-2021;
  - in caso di iscrizione ad un'Istituzione formativa accreditata:
    - frequenza nell'Anno scolastico-formativo 2020-2021 di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale o di un percorso di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, compresi i percorsi del sistema duale, attivati in attuazione dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015;
  - spesa per iscrizione e frequenza;



9bb86d6a



- in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dall'Istituzione scolastica-formativa: spesa per l'insegnante di sostegno;
  - in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dalla famiglia: presenza dell'insegnante di sostegno presso l'Istituzione scolastica-formativa;
- o) la carenza di invio via web della domanda alla Regione del Veneto, da parte dell'Istituzione scolastica-formativa, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 12/07/2021.

#### **Articolo 9** **Comunicazioni obbligatorie**

1. In caso di errore nella dichiarazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto fino alla richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.
2. In caso di variazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, quest'ultimo dovrà comunicare alla Regione del Veneto la variazione prima della liquidazione del contributo.
3. Qualora la comunicazione della variazione non fosse effettuata, il contributo concesso resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e comunque fino al compimento della prescrizione.

#### **Articolo 10** **Conservazione della documentazione giustificativa delle spese**

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

#### **Articolo 11** **Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà**

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione può chiedergli l'esibizione della documentazione relativa alla spesa sostenuta.
2. Se il richiedente non fornisce la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o il beneficiario decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo sia stato o meno già adottato.
3. Per l'effettuazione del controllo di cui al comma 1, la Regione del Veneto si avvarrà, oltre agli altri accessi, anche dell'accesso alla seguente banca dati: attestazioni ISEE (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).
4. La comunicazione di avvio del procedimento di controllo sarà inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il richiedente prenderà conoscenza dell'esito del procedimento di controllo mediante l'accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb> entro 180 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, utilizzando la propria identità digitale SPID



9bb86d6a



(Sistema Pubblico d'Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

## **Articolo 12 Tutela della privacy**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016 – General Data Protection Regulation – GDPR) e secondo le finalità connesse all'espletamento del Bando.

Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è: Regione del Veneto - Giunta regionale, con sede a Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, Dott. Massimo Marzano Bernardi.

Il *Data Protection Officer* ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it).



9bb86d6a



